

Nota

Laddove non specificato altrimenti nel presente allegato, tutte le comunicazioni del gestore attinenti all'adempimento delle prescrizioni s'intendono riferite ai seguenti destinatari:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del FVG.

1. Prescrizioni generali

1. L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nel progetto approvato e della documentazione accompagnatoria alla domanda di rilascio, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute in quest'ultima;
2. deve essere presente all'ingresso dell'impianto una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione, gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto;
3. l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio, compreso il sistema antincendio, devono essere mantenuti in buono stato attraverso controlli ed intervento periodici;
4. le aree di manovra dei mezzi devono garantire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico in modo agevole minimizzando, conseguentemente, le possibilità di danneggiamento delle diverse tipologie di contenitori, macchinari e strumentazioni presenti all'interno dell'impianto;
5. devono essere previsti presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d'opera impiegati. Dovranno, poi, essere garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;
6. fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
7. le garanzie finanziarie, prestate ai sensi del DPR 502/91 al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata dall'installazione, già prestate dal gestore a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prestate a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/2017, per l'ammontare rideterminato di euro 625.013,06 calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e d), cui si applica la riduzione del 40% dovuta ai gestori in possesso di sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015 prevista dall'art.26, comma 8 della L.R. 34/2017.

2. Prescrizioni relative all'adeguamento dell'impianto alle BAT

1. Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve presentare i seguenti documenti individuati ai fini dell'adeguamento alla BAT 23a:
 - Piano di efficienza energetica;

3. Prescrizioni relative alla realizzazione delle modifiche

1. Deve essere comunicato l'inizio dei lavori connessi alle modifiche, nonché agli interventi di adeguamento comunicati nell'ambito del procedimento di riesame;
2. il Gestore, contestualmente all'inizio dei lavori connessi agli interventi di modifica provvede, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 34/2017, alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione all'autorità competente;
3. le operazioni di collaudo finale devono concludersi entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori con la consegna del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del

collaudo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della L.R. 34/2014. In caso di mancato rispetto del termine predetto, l'autorità competente procederà ai sensi del comma 5 dell'articolo 28;

4. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

4.1. GENERALITÀ

1. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento;
2. il gestore è tenuto alla verifica dell'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto e della regolarità della documentazione accompagnatoria di ciascun carico, secondo la normativa vigente. In caso di mancata accettazione di un carico, è fatto obbligo al gestore di comunicare entro 24 ore il respingimento dello stesso allegando alla comunicazione copia del formulario d'identificazione e dettagliando all'interno della comunicazione le motivazioni della mancata accettazione;
3. la gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione ORSO impianti, con la frequenza stabilita dalle disposizioni regionali vigenti;
4. al fine di consentire agli operatori dell'impianto e agli Enti l'immediata e inequivocabile identificazione delle operazioni autorizzate presso le singole aree dell'impianto, il gestore deve installare specifica e visibile cartellonistica contenente le informazioni relative alla tipologia di attività prevista per la singola area di lavorazione/deposito [codice di recupero e/o trattamento previsto]. Qualora nella medesima area sia prevista la compresenza di rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto, aventi il medesimo codice CEER, le partite corrispondenti devono essere distinte anche in termini di cartellonistica.
5. in caso di anomalia radiometrica, ne deve essere data comunicazione all'autorità competente, comunicando altresì le procedure e gli interventi messi in atto dalla società per la soluzione dell'anomalia stessa.

4.2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CHE DANNO LUOGO A MATERIALI CESSATI DALLA QUALIFICA DI RIFIUTO [ART. 184-TER DEL D.LGS. 152/2006]

La gestione dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuti e delle relative procedure dirette al loro ottenimento a partire dai rifiuti in ingresso, devono conformarsi alla documentazione presentata dalla società in sede di istanza di rilascio dell'autorizzazione, come integrata e modificata nel corso del procedimento. La gestione si conforma, in particolare, ai sistemi di gestione interna dell'impianto.

5. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

5.1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione [VLE]:

STATO DI FATTO

E1 – Aspirazione aree polverose e stoccaggio RSU

Parametro/Sostanza inquinante	VLE [mg/Nm ³]
Polveri totali (BAT-AEL BAT25 tab 6.7)	5
COT	50
Concentrazione degli odori (Unità odorimetriche)	300 ou _e /m ³

STATO DI PROGETTO

E1 – Aspirazione aree polverose e stoccaggio RSU

Parametro/Sostanza inquinante	VLE [mg/Nm ³]
Polveri totali (BAT-AEL BAT25 tab 6.7)	5
TVOC espresso come COT (BAT- AEL BAT31 tab.6.5)	30
Concentrazione degli odori (Unità odorimetriche)	300 ou _e /m ³

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi ai sensi dell'articolo 271, comma 14, del D.lgs. 152/06;
4. In fase di campionamento, il sistema di raddrizzamento del flusso dovrà garantire la sussistenza dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 lett. c) della norma UNI EN 15259:2008; in particolare dovrà essere garantito che il flusso nel piano di campionamento abbia i seguenti requisiti:
 - la direzione del flusso del gas deve avere un angolo inferiore a 15° rispetto a quella dell'asse del condotto;
 - assenza di flussi negativi;
 - il flusso all'interno del condotto deve avere una velocità minima che dipende dal sistema di misura utilizzato [per i tubi di Pitot una pressione differenziale di almeno 5 Pa];
 - un rapporto tra velocità massima e minima del gas inferiore a 3:1.
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
6. I camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
7. dovrà essere garantito un adeguato spazio per la movimentazione delle sonde di campionamento, garantendo la profondità indicata dalla norma UNI EN 15259 di fronte alle porte di campionamento stesse [lunghezza della sonda + 1,5 m]
8. L'area di lavoro per l'effettuazione dei campionamenti deve essere dotata di presa per energia elettrica e dispositivi per il trasporto in quota dell'attrezzatura utile all'effettuazione dei campionamenti e analisi.

5.3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME IN SEGUITO ALL'ADEGUAMENTO DEL CAMINO E1:

1. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti soggetti a modifica la Società deve darne comunicazione alla Regione Venezia Giulia, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'Azienda Sanitaria.

2. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, così come adeguato, è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare agli enti di cui alla precedente lettera a) la data di messa a regime dell'impianto.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
4. Il Gestore deve trasmettere le comunicazioni di cui ai punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.2.3 anche mediante l'applicativo AICA.

5.4. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Per il contenimento delle emissioni diffuse:

1. nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o sostanze potenzialmente odorigene, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e odori;
2. entro 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve adottare e presentare una procedura operativa finalizzata a mantenere scrupolosamente isolati gli spazi posti in depressione e gestire le aperture per ingressi e uscite, in modo da limitare al minimo le emissioni diffuse.

4.5. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti migliori tecniche disponibili. ARPA FVG è comunque autorizzata ad accedere al sito al fine di effettuare campioni da analizzare autonomamente.

6. Prescrizioni relative allo scarico

1. Il Gestore deve svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico con la periodicità prevista dalla DCIA 4/2/77 ad opera di impresa specializzata ed autorizzata.
2. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
3. Gli scarichi parziali A1 e A2, quando presenti, che convogliano le acque reflue industriali potenzialmente inquinate dopo opportuni trattamenti devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 parte terza del D.lgs. 152/06 per gli scarichi in fognatura;
4. Lo scarico B, che convoglia le acque meteoriche di dilavamento piazzali, non a rischio contaminazione, di prima pioggia dopo trattamento in vasca di defangazione accumulo e disoleazione e di seconda pioggia dopo trattamento in vasca di defangazione, le acque le acque industriali provenienti dalle zone di lavaggio automezzi, depositi metalli, deposito prodotto finito; dai box di stoccaggio Scoperti, dalla tettoia stoccaggio frigoriferi e dal fabbricato principale e lavaggio scrubber, in caso di fuori servizio della linea di scarico nel punto A, nella fognatura bianca consortile, deve rispettare i Valori Limite di Emissione per gli scarichi in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.lgs. 152/06;

5. Lo scarico B1, che convoglia nella fognatura bianca consortile le acque meteoriche di dilavamento coperture, deve rispettare i Valori Limite di Emissione per gli scarichi in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.lgs. 152/06;
6. Le apparecchiature ed i dispositivi per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica esportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
7. La centralina di monitoraggio in continuo del pH, posta a servizio della vasca di accumulo VA1, deve essere mantenuta in buono stato di efficienza. I dati registrati dovranno essere archiviati e messi a disposizione dell'ente di controllo ogni qualvolta intenda richiederne la visione.
8. La vasca D1 deve essere sempre svuotata alla fine di ogni evento meteorico o altro utilizzo [lavaggio mezzi e superfici];
9. La valvola di direzionamento del flusso, posta nel pozzetto PD, dovrà sempre essere posizionata per rinvio delle acque industriali verso il sistema di trattamento specifico. Ogniqualvolta dovesse essere modificata la direzione del flusso la ditta è tenuta ad annotarne l'evento e la motivazione; tali informazioni devono essere archiviate e messe a disposizione dell'ente di controllo.
10. È vietato immettere nella fognatura consortile sostanze che possano determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi e all'impianto di depurazione centralizzato, in particolare sono vietate:
 - a. quantità consistenti di sostanze solide anche triturate come rifiuti organici di qualunque provenienza e natura, materiali acidi o residui di combustione, fanghi di impianti di pretrattamento e contenuto di pozzi neri;
 - b. sostanze che possono creare depositi consistenti ed ostruzioni delle canalizzazioni fognarie;
 - c. sostanze che, alle concentrazioni di emissione, possono creare rischio di incendio, esplosione, sviluppo di gas o vapori nocivi.
 - d. sostanze aggressive (valori di pH <4 e >10)
11. Gli scarichi allacciati alla fognatura devono rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento di Fognatura Consortile;
12. I tombini a servizio dei piazzali devono essere dotati di chiusini forati al fine di trattenere i solidi grossolani. I materiali trattenuti devono essere rimossi a seguito di eventi meteorici significativi al fine di evitare intasamenti.

7. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica [PCCA] approvato con Deliberazione n. 14/Reg. Delib. del 30/03/2017 del Consiglio comunale.

8. Prescrizioni relative al ripristino ambientale dell'area

È fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente l'intenzione di dismettere l'installazione. La dismissione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 10 [pag. 76/90] della Relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione. Eventuali modifiche dello stesso devono essere proposte dal gestore in sede di comunicazione di dismissione e sono approvate dalla Regione, previo parere ARPA. Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della L.R. 34/2017 avviene entro 20 [venti] giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal piano, come eventualmente modificato.